

## **SANZIONI REGISTRO IMPRESE - REA**

Le sanzioni amministrative del Registro delle Imprese vengono elevate per le domande di iscrizione al Registro Imprese o per le denunce al Repertorio Economico Amministrativo presentate oltre i 30 giorni dalla data dell'atto o dell'evento (art. 18 Legge n.340/2000).

Il termine è ridotto a 20 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e cooperative.

In particolare:

- i 30 giorni si contano partendo dal giorno successivo alla data dell'atto o dell'evento;
- se il termine cade di sabato o di giorno festivo la presentazione della domanda è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. 558/99).

La sanzione amministrativa viene notificata a tutti i soggetti obbligati alla presentazione della domanda ed alla società in quanto responsabile in solido (art. 14 L. 689/81).

Sono soggetti sanzionabili, a seconda dell'atto o dell'evento, l'amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i legali rappresentanti di enti e associazioni, i titolari di ditta individuale, i notai e gli intermediari.

### **Sanzioni amministrative relative ad iscrizioni e depositi nel Registro Imprese**

(beneficiario Erario)

Vengono applicate per le domande di iscrizione e per i depositi nel Registro Imprese presentati oltre i 30 giorni dalla data dell'atto o dell'evento, per quegli atti o eventi il cui termine è stabilito dalla legge (il termine è di 20 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e cooperative).

#### **Importi**

##### **Imprese individuali, notai, intermediari**

Per le imprese individuali (iscrizioni, cessazioni, modifiche di cui all'art. 2196 c.c.), per i notai (iscrizioni e modifiche degli atti costitutivi di società di capitali, iscrizioni di società di persone quando istituite con atto pubblico, trasferimenti d'azienda, trasferimenti delle partecipazioni) e per gli intermediari di cui all'art. 36 della legge 133/2008 co.1 bis (trasferimenti delle partecipazioni).

- **Euro 20,00**

##### **Società, cooperative e consorzi**

Per le sanzioni relative agli adempimenti con termine ultimo di presentazione dal 14/11/2011 sono applicati i seguenti importi:

- **Euro 68,66** (art. 2630 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto

- **Euro 206,00** (art. 2630 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto
- **Euro 91,56** (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande relative al deposito del bilancio delle società di capitali presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto
- **Euro 274,66** (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande relative al deposito del bilancio delle società di capitali presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto e per gli omessi depositi del bilancio

Per le sanzioni relative agli adempimenti con termine ultimo di presentazione dal 15/4/2002 al 13/11/2011 si applicano gli importi previsti dal Dlgs 61/2002:

- **Euro 412,00** (art. 2630 c.c. come modificato dal Dlgs 61/2002)
- **Euro 549,34** (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dal Dlgs 61/2002) per ritardato o omesso deposito del bilancio delle società di capitali

L'importo si applica per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 L.689/81: "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".

### **Modalità di pagamento delle sanzioni relative alle iscrizioni e depositi nel Registro Imprese**

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F23 (codice tributo 741T) presso le banche, i concessionari o gli uffici postali, entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale.

Entro 10 giorni dal pagamento la ricevuta deve essere trasmessa alla Camera di Commercio secondo le seguenti modalità:

- consegnata direttamente agli sportelli "cassa" della Camera di Commercio
- inviata al fax al n. 06-52082313
- inviata per posta semplice al Registro Imprese Procedimenti d'ufficio - Viale Oceano Indiano, 17 - 00144 Roma
- inviata per posta elettronica al seguente indirizzo:  
[procedimentidufficio.ri@rm.camcom.it](mailto:procedimentidufficio.ri@rm.camcom.it)

Ad avvenuta notifica, ogni soggetto obbligato principale dovrà corrispondere, oltre all'importo relativo alle sanzioni, **Euro 12,20** per rimborso spese di procedimento e **Euro 8,25** per rimborso spese di notifica.

### **Sanzioni amministrative relative a denunce al REA - Repertorio Economico Amministrativo**

(beneficiario Camera di Commercio)

Vengono applicate per le denunce presentate al Repertorio Economico Amministrativo oltre i 30 giorni dalla data dell'evento per:

- l'inizio, modifica o cessazione dell'attività (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali)
- l'apertura, modifica o cessazione di una unità locale (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali)
- per la nomina o cessazione di qualifiche tecniche (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali)
- iscrizioni e modifiche di soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo (enti, associazioni)

## Importi

**Euro 10,00** sanzione minima (per la presentazione della denuncia oltre il 30° giorno ed entro il 60° giorno dalla data dell'evento)

**Euro 51,00** sanzione massima (per la presentazione della denuncia oltre il 60° giorno dalla data dell'evento)

Gli importi si applicano per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 L.689/81: "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".

## Modalità di pagamento delle sanzioni relative alle denunce al Repertorio Economico Amministrativo

Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale, secondo le seguenti modalità:

- con versamento sul *c/c postale 66125006* intestato a "Camera di Commercio di Roma - Sanzioni Amministrative"
- presso gli sportelli "cassa" della Camera di Commercio

Ad avvenuta notifica, ogni soggetto obbligato principale dovrà corrispondere, oltre all'importo relativo alle sanzioni, **Euro 12,20** per rimborso spese di procedimento e **Euro 7,20** per rimborso spese di notifica.

**Importante:** per i pagamenti effettuati tramite la funzione "*bollettino on-line*" è necessario inviare la ricevuta del pagamento (da non confondere con l'ordine o la disposizione di pagamento). La ricevuta consiste in un'emulazione del bollettino postale con la vidima che ne attesta l'avvenuto pagamento.

Per le sanzioni relative al Repertorio Economico Amministrativo è ammesso il pagamento contestuale alla presentazione della denuncia, da effettuarsi esclusivamente tramite versamento sul *c/c postale* predetto. In questo caso all'importo relativo alle sanzioni si dovranno aggiungere una tantum **Euro 12,20** per rimborso spese di procedimento. La ricevuta del pagamento deve essere allegata alla pratica inviata.

## Mancato pagamento

(per sanzioni relative al Registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo)

Le sanzioni amministrative non pagate entro 60 giorni dall'avvenuta notifica saranno trasmesse al [Servizio Accertamenti e Sanzioni Amministrative](#) di via Capitan Bavastro, al fine dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione.

Entro 30 giorni dall'avvenuta notifica del processo verbale, è possibile presentare al [Servizio Accertamenti e Sanzioni Amministrative](#) di via Capitan Bavastro eventuali contestazioni avverso le sanzioni amministrative applicate, nonchè si potrà chiedere di essere sentiti (art. 18 L.689/81).